

**COOPERATIVA CASA DEL POPOLO**

Società Cooperativa a responsabilità Limitata

Sede in VERGIATE (Varese)



*Larini Alessi*

**STATUTO**



# COOPERATIVA CASA DEL POPOLO

Società Cooperativa a responsabilità Limitata

Sede in VERGIATE (Varese)



## STATUTO



### **Costituzione - Scopo - Sede e durata**

Art. 1. — E' costituita in Vergiate una Società Cooperativa sotto la denominazione " *COOPERATIVA CASA DEL POPOLO* „, Società Cooperativa a responsabilità limitata.

Art. 2. — La Società ha sede in Vergiate (Varese).

Art. 3. — La Società si propone di giovare alla economia dei Soci mediante

Ove il valore delle Azioni secondo le risultanze dell'ultimo bilancio superi il valore nominale gli stessi avranno diritto al rimborso solo delle Azioni al valore nominale.

Gli esclusi avranno diritto ad analogo trattamento salvo alla Società ogni maggiore azione per crediti o danni.

Art. 10. — Ogni Socio non può possedere più di una Azione.

#### **Ammissione - Recesso - Esclusione da Socio**

Art. 11. — Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore a cinquanta.

Chi intende entrare nella Società in qualità di Socio dovrà farne domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà contenere: nome, cognome, paternità, domicilio, cittadinanza e professione.

Art. 12. — Possono essere Soci: tutti

i cittadini residenti nel Comune di Vergiate che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che non abbiano subito condanne per reati infamanti.

Art. 13. — Il nuovo ammesso a Socio deve:

a) sottoscrivere e versare almeno una Azione Sociale;

b) versare una somma a titolo di tassa di ammissione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Finchè tali atti non siano stati compiuti, il nuovo ammesso non può essere considerato Socio della Società.

Art. 14. — Oltre che nei casi previsti dalla legge è ammesso il recesso dalla Società del Socio che trasferisca la propria residenza fuori del territorio del Comune di Vergiate.

E' dichiarato decaduto il Socio che perde i requisiti voluti per l'ammissione

a norma dell'art. 12 del presente Statuto.

E' passibile di esclusione il Socio che comunque danneggi la Società o fomenti dissidi fra i Soci, che contravvenga allo Statuto, ai regolamenti ad alle disposizioni legalmente prese dalla Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione o che si renda moroso nei pagamenti dell'Azione Sociale.

*Può essere inoltre escluso il Socio che non faccia i propri acquisti presso gli spacci sociali.*

Il recesso, la decadenza e l'esclusione vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento al Collegio Sindacale, il quale si pronuncerà inappellabilmente.

Art. 15. — Il possesso della Azione Sociale indica una piena adesione del socio al presente Statuto.

## Organi Sociali

Art. 16. — Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio sindacale.

Art. 17. — L'Assemblea Generale dei soci rappresenta il potere deliberativo della Società.

Vi possono partecipare tutti i soci in regola col pagamento della Azione sottoscritta e che siano iscritti nel Libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce in tornata ordinaria ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e in tornata straordinaria quando il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale con convalida di firme di ogni socio o dai sindaci.

Art. 18. — L'Assemblea nomina di volta in volta il suo Presidente a maggioranza di voti.

Art. 19. — Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avvisi personali ai soci e murali da affiggersi nella sede sociale otto giorni prima della adunanza.

Art. 20. — Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli oggetti da trattare ed il giorno e l'ora della convocazione, nonchè il giorno e l'ora della seconda convocazione pel caso che la prima dovesse cadere deserta.

La seconda convocazione non potrà aver luogo a distanza minore di un giorno dalla prima e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 21. — L'Assemblea:

a) Discute, approva o modifica il bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione.

b) Elegge o surroga i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

c) Tratta tutti gli argomenti che sono di sua competenza e quelli che siano stati posti all'ordine del giorno.

Art. 22. — Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni son prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati alla adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Società e sulla modifica dell'oggetto sociale le deliberazioni relative devono essere prese col voto favorevole di tanti soci che

rappresentino più del terzo dei voti attribuiti a tutti i soci.

Normalmente le votazioni si fanno peralzata di mano, dovranno farsi per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei soci presenti o rappresentati. Le elezioni alle cariche sociali, possono farsi per acclamazione.

Peraltro, per le nomine e per tutte le altre questioni che implicano una responsabilità personale se richiesto dalla maggioranza dei presenti, si procederà per schede segrete.

Art. 23. — Le deliberazioni della Assemblea Generale sono obbligatorie per tutti i soci anche non intervenuti se prese in conformità alla legge ed allo Statuto.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario che sarà scelto dal Presidente anche all'infuori dei soci.

## Consiglio di Amministrazione

Art. 24 — Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri scelti fra i soci per la durata di tre esercizi e sono dispensati dal prestare cauzione. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice-presidente.

La firma e la rappresentanza legale della società spetta al Presidente ed in sua mancanza al Vice-presidente.

Art. 25. — Ogni anno si rinnova il Consiglio per un terzo.

Gli scadenti possono essere rieletti.

La scadenza avviene per anzianità di carica.

Nei 3 primi due anni, occorrendo, si procede per sorteggio.

Art. 26. — Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese mediante avviso da spedirsi non meno di tre giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza a mezzo di messo,

in modo che i Consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive decadono.

Quando i decaduti raggiungono il numero di tre, la assemblea regolarmente convocata li sostituisce.

Art. 27. — Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione sol-

tanto di quelli che per disposizione di legge o dell'atto costitutivo siano riservate all'assemblea.

Pertanto spetta fra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

a) di curare le deliberazioni dell'assemblea;

b) di formulare i bilanci;

c) di stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;

d) di deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

e) di assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni.

### **Sindaci**

Art. 28. — I sindaci sono in un numero di tre effettivi e di due supplenti. Sono eletti dall'assemblea anche fra i non soci.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 29. — Essi devono:

a) fare continue visite agli spacci della Cooperativa verificandone il buon andamento; esercitare la vigilanza sui prezzi ed analoghe.

b) fare controlli di cassa per constatarne la regolare posizione.

c) vigilare sulla regolare tenuta dei libri amministrativi, di convocare immediatamente il consiglio quando riscontrano irregolarità.

Ai sindaci incombono pure tutti gli obblighi di legge.

Art. 30. — I sindaci debbono essere sempre convocati quando si convoca l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Essi sono liberi di intervenire o meno. Intervenendo essi hanno voto solamente consultivo.

## Bilancio

Art. 31. — Gli utili netti del bilancio constatati ed approvati dalla assemblea ordinaria dei soci vengono così ripartiti:

a) il 20% - venti per cento - al fondo di riserva legale ordinario.

b) un dividendo al capitale versato dai soci non maggiore dell'interesse legale.

L'eventuale avanzo sarà destinato a scopi di natura sociale e produttiva e mutualistica.

Art. 32. — L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente la totalità dei residui attivi venga passata al fondo di riserva.

Art. 33. — Il fondo di riserva è costituito: oltre che dalla quota di utili menzionati nell'articolo precedente anche dalle tasse di ammissione e da tutti i proventi straordinari che fossero per qualsiasi ragione pervenuti alla Società.



Il fondo di riserva non può essere ripartito fra i soci durante la vita della società.

Art. 34. — In qualunque caso di scioglimento della società l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'Art. 22 dello statuto, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 35. — Nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

Art. 36. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

---